



Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 4/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA E DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL, IN OCCASIONE DELLE "FESTE VIGILIANE" EDIZIONE 2025 NELLE GIORNATE DAL 20 AL 26 GIUGNO 2025.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo compreso tra il 20 ed il 26 giugno 2025, Trento ospiterà gli eventi delle "Feste Vigiliane" edizione 2025, con concerti, spettacoli e attività di intrattenimento che interesseranno varie vie e piazze del centro storico cittadino;

rilevato che, oltre alle tradizionali manifestazioni patronali, sono previsti in contemporanea altri eventi di contorno che interessano il quartiere "Le Albere"- piazza Donne Lavoratrici e giardino Muse, piazza Mostra, piazza S.M. Maggiore, il parco Solženicyn e l'area adiacente il fiume Adige;

tenuto conto che nelle precedenti edizioni dell'evento si è registrato un rilevante afflusso di persone e che tale situazione può determinare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con pericolo per l'incolumità dei partecipanti, per cui necessita l'adozione di un provvedimento di limitazione alla somministrazione e alla vendita per asporto di bevande in contenitori chiusi o in vetro;

vista la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro lattine e il divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalla manifestazione;

considerato che, nello specifico, l'adozione di provvedimenti limitativi inerenti alla somministrazione e alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine si è rivelata uno strumento efficace per evitare turbative della quiete e dell'ordine pubblico, nonché nella prevenzione di fenomeni criminosi o comunque illegali, legati anche all'abuso di alcool;

considerata la necessità di approntare misure di "prevenzione collaborativa" atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione, mantenendo in efficiente stato di decoro la Città;

richiamate:

- la circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che mira a

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO - MONTE BONDONE

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia



garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ad ogni tipo di evento, includendo tra le misure di safety & security, l'adozione di ordinanze che vietino la somministrazione e vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità;

- la circolare Ministero dell'Interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017, la quale fornisce indicazioni di carattere tecnico per garantire la safety, precisando che l'individuazione delle manifestazioni per le quali sono richieste l'adozione e la verifica di misure di incolumità e di sicurezza ed ordine pubblico non può basarsi esclusivamente sull'affluenza di pubblico, bensì su un contesto più generale di fattori, che comprendono anche la natura dell'evento e le modalità di svolgimento del medesimo;

atteso che per analoghi eventi di richiamo, quali eventi sportivi o Capodanno, la limitazione alla vendita per asporto e alla somministrazione di bevande in contenitori chiusi in orario serale/notturno è risultata misura efficace per garantire l'ordinato svolgimento delle manifestazioni;

ritenuto pertanto necessario e opportuno disporre il divieto di vendita per asporto e di somministrazione al di fuori dei locali e dei plateatici concessi, di bevande di ogni specie (alcoliche e non) in contenitori di vetro o lattine, dal 20 al 26 giugno 2025 nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 03:00 del giorno seguente, al fine di garantire il decoro, la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

visto l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

atteso che non sussistono strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dell'amministrazione per fronteggiare alle necessità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana che si manifestano nel corso dell'evento denominato "Feste Vigiliane 2025", la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

ritenuto per le motivazioni di cui sopra di derogare agli articoli 13, comma 4, 18, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, dalle ore 20:30 alle ore 03:00 per tutte le giornate di svolgimento degli eventi collegati alle "Feste Vigiliane edizione 2025", previsti nel periodo dal 20 al 26 giugno 2025;

richiamati altresì:

- gli articoli 9 e 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che impongono al titolare di un'autorizzazione di polizia l'obbligo di attenersi alle prescrizioni o limitazioni emanate dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'interesse pubblico, pena la revoca o la sospensione delle medesime;
- l'articolo 27, comma 1, della l.p. n. 9/2000, in base al quale l'Amministrazione adotta i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;
- gli articoli 14-bis e 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 - "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati", in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e di divieto di vendita di alcolici a minori;
- l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 3 agosto 2010 n. 19 - "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche", ai sensi del quale il Comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate;



- la legge 29 luglio 2010 n. 120 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 - "Modifiche al sistema penale";
- il combinato disposto degli articoli 61, comma 2 lett. b) e 62, comma 1, del Codice degli Enti locali, ai sensi dei quali il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- l'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, nel testo convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 - "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che ha innovato la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Alla luce dei motivi sopra espressi e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 18, comma 1, della l.p. n. 14 del 2000;

o r d i n a

per il periodo della manifestazione denominata "Feste Vigiliane edizione 2025" e per gli altri eventi previsti nel medesimo periodo dal 20 al 26 giugno 2025, **nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 03:00 del giorno seguente**, i seguenti divieti:

- a) divieto di vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, etc..) e in contenitori di vetro;
- b) divieto di somministrazione di bevande di ogni specie da parte dei pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, anche temporaneamente, di bevande di ogni specie (alcoliche e non) negli spazi esterni ai medesimi, diversi dai plateatici concessi, in contenitori di vetro e/o latta; all'interno delle seguenti vie, piazze, giardini e parchi:
 - **centro storico cittadino**: ossia nell'area ricompresa tra via Torre Vanga (tra piazza L. da Vinci e via Pozzo, piazza Dante, via Dogana, via Romagnosi, piazza Sanzio, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Via San Martino, Via Torre d'Augusto, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, l.go P. Nuova, via S. F. d'Assisi, l.go Pigarelli, via Barbacovi (tra largo Pigarelli e via B. Acqui, via Piave, via Santa Croce, via Madruzzo, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci (dette vie incluse);
 - piazza di Fiera;
 - piazza Mostra;
 - piazza S. M. Maggiore;
 - Quartiere "Le Albere"; ossia l'area ricompresa nelle vie Corso del Lavoro e Scienza, via M. Baldo, via Sanseverino (tra via Monte Baldo e corso del Lavoro e della Scienza) dette vie incluse;
 - parco Solženicyn;
 - lung'Adige Montegrappa, lung'Adige Marco Apuleio e lung'Adige Leopardi.

a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta:

- per tutti i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e i titolari di esercizi artigianali alimentari e commerciali di vendita al dettaglio, la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;



- per i soli titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'applicazione altresì dell'articolo 10 del r.d. n. 773 del 1931;

fatta salva l'applicazione di quanto sopra, l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)", con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00 ad euro 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 178,00, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981;

l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune

Il Sindaco
IANESELLI FRANCO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).